

pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Pur tuttavia, come già in altre analoghe ipotesi è stato deliberato, qualora nell'istanza sia stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto e si individui, pertanto, una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione a dispetto della qualificazione formale fornita dall'accedente, ritiene che tale istanza possa essere attratta all'alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d'accesso ex art. 22 della predetta legge.

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie il documento richiesto inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

La Commissione osserva inoltre che la nota alla quale l'istante chiede di accedere è richiamata in un precedente provvedimento dell'amministrazione adita, al quale l'istante ha già avuto accesso, contenente l'indizione della procedura di conferimento: tale nota, al pari del provvedimento che la richiama, deve pertanto essere resa accessibile quale "documento amministrativo", non sottratto alla disciplina della legge 241/90.

Questa inoltre, non solo si configura quale documento della procedura per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa in oggetto, ma conterrebbe proprio la base motivazionale del provvedimento adottato dall'amministrazione.

L'accesso parziale consentito deve pertanto considerarsi illegittimo e ciò anche sotto altro profilo.

Con il provvedimento impugnato l'amministrazione adita ha demandato la decisione sull'accessibilità integrale del documento alla decisione della scrivente Commissione su un ricorso avente sì il medesimo oggetto ma riferentesi ad un caso completamente diverso. Nel ricorso cui l'amministrazione fa riferimento, trattato nel precedente plenum del 7 settembre 2017, l'accedente era un soggetto che aveva partecipato alla selezione da qua ed aveva, altresì, instaurato un giudizio contro l'amministrazione resistente relativo alla procedura in oggetto.

Proprio la pendenza di tale ricorso giurisdizionale da parte dell'istante aveva motivato l'amministrazione a limitare l'accesso richiesto (come dedotto dall'amministrazione stessa nella propria memoria difensiva) consegnando allo stesso un documento oscurato nel contenuto.

Tale analogo oscuramento, ritenuto illegittimo già nella decisione del 7 settembre u.s. con la quale la Commissione ha accolto il ricorso del dipendente, appare nel caso di specie totalmente privo di qualsivoglia giustificazione logica prima che giuridica.

Per tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)

5.42 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI EX D.LGS 195 DEL 2005 – DIVERSA CONNOTAZIONE DELLA SPECIALE FATTISPECIE RISPETTO A QUELLA GENERALE PREVISTA NELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, SOTTO IL DUPLICE PROFILO DELL'ESTENSIONE DEL NOVERO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO E DEL CONTENUTO DELLE COGNIZIONI ACCESSIBILI.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., cittadino residente ad (.....), in data 4 luglio 2017 ha presentato alla Prefettura di una richiesta di accesso volta ad ottenere “copia dei Piani di Emergenza Esterni delle aziende ad alto rischio di incidente rilevante presenti sul territorio del Comune di e degli Elaborati Tecnici “Rischio di incidenti rilevanti (RIR) relativi al controllo dell’urbanizzazione o altra documentazione dalla quale si evinca la distanza minima prevista da ogni sito per ottenere il rilascio della concessione edilizia”

Qualificava la propria istanza quale richiesta di accesso alle informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta de qua, adiva nei termini la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera “informazione ambientale” qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 maggio 2014, n. 2557 ha precisato che "le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale".

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed appare altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta de qua attendendo le informazioni richieste alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute della collettività.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)

5.43 RIPROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA D'ACCESSO E DEL SUCCESSIVO RICORSO ALLA COMMISSIONE AVVERSO LA NUOVA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ADITA A SEGUITO DELL'AVVENUTA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 8 DEL D.P.R. N. 184 DEL 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

La sig.ra ... , in data 5 aprile 2017, aveva presentato un'istanza di accesso all'Università di ... , chiedendo di accedere ai verbali di due sedute di laurea, tenutesi in data 26 maggio 2016.

Motivava l'istanza con la finalità di “confronto dei verbali richiesti con i verbali del concorso CNR Bando ... ” al quale la medesima ricorrente aveva partecipato.

L'amministrazione adita, con provvedimento datato 7 giugno 2017, rigettava l'istanza de qua deducendo la carenza di qualsivoglia interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ... aveva adito la Commissione, con ricorso del 9 giugno 2017, affinché la stessa riesaminasse il caso ed adottasse le seguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 26 giugno 2017, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ex articolo 22, comma 1, lettera b, legge n. 241 del 1990 e articolo 12, comma 7, lettera b del D.P.R. n. 184 del 2006, poiché la ricorrente non aveva dato evidenza, né nell'istanza né nel ricorso, dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere.

La sig.ra ... in data 13 luglio 2017 presentava all'Università di ... una nuova istanza di accesso, avente il medesimo oggetto, compiutamente motivando in ordine all'interesse qualificato ad accedere ed evidenziando il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e il proprio interesse fatto valere.

Evidenziava, altresì, che la documentazione sarebbe stata necessaria con riferimento all'avvenuta presentazione di un ricorso innanzi al TAR identificato con .../ ...

L'amministrazione adita rigettava la nuova istanza sulla base della motivazione della decisione resa dalla scrivente Commissione nel plenum del 26 giugno 2017, sul primo ricorso già presentato, e deducendo nuovamente la carenza di qualsivoglia interesse all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Con nota n. ... , del 15 settembre 2017, l'Università degli studi di ... comunicava l'accoglimento dell'istanza d'accesso, inviando contestualmente i chiesti documenti alla ricorrente.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra ... la Commissione osserva, preliminarmente, che la nuova istanza d'accesso presenta elementi di novità rispetto a quella già presentata — e già oggetto di esame da parte della scrivente. Appare pertanto applicabile, al caso di specie, l'art. 12, comma 8 del DPR 184/2006 che consente, pur a seguito dell'avvenuta pronuncia di inammissibilità del ricorso, la riproponibilità dell'istanza d'accesso e del successivo ricorso avverso la nuova determinazione dell'amministrazione adita.

Tuttavia, alla luce di quanto comunicato da parte resistente con nota citata in fatto, appare cessata la materia del contendere e il ricorso deve pertanto dichiararsi improcedibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)

5.44 ACCESSO DEL CONCORRENTE DI UN CONCORSO PUBBLICO - SUSSISTENZA INTERESSE DIFFERENZIATO RISPETTO A QUELLO DELLA GENERALITÀ DEI CONSOCIATI, STRUMENTALE ALLA TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE STESSA - PIENA LEGITTIMAZIONE AD AVERE VISIONE DEI RELATIVI ATTI — DIFFERIMENTO LEGITTIMO QUANDO SIA LIMITATO ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE CONCORSUALE CUI SI RIFERISCONO I DOCUMENTI RICHIESTI IN OSTENSIONE E NON QUANDO È PROTRATTO FINO AL TERMINE DELLA INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 320 allievi vice - ispettori della Polizia di Stato e, non essendosi collocato in posizione utile per l'accesso alle prove successive, ha presentato un'istanza, rivolta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedendo l'accesso agli atti del predetto concorso.

L'istante richiedeva in particolare di accedere al proprio elaborato, al verbale di individuazione dei criteri di correzione, al verbale di nomina della commissione esaminatrice, al verbale di correzione degli elaborati, ai criteri di valutazione dell'elaborato, verbali d'aula redatti dalla commissione durante lo svolgimento della prova scritta e ad ogni atto inerente alla procedura concorsuale potenzialmente di rilievo per la propria posizione individuale. Chiedeva, altresì, copia di diversi elaborati di altri concorrenti indicati con numero identificativo.

Motivava la richiesta de qua con la necessità di verificare la regolarità delle modalità di valutazione degli elaborati in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'11 luglio 2017, concedeva un accesso parziale agli atti richiesti disponendo il differimento dell'accesso agli atti relativi agli altri concorrenti al termine dell'intera procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del D.M. 415/94.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso eccependo che l'impugnato differimento debba considerarsi legittimo perché conforme alla disposizione art. 4 comma 1 lett. f) del D.M. 415/'94, richiamando inoltre - a sostegno della propria

posizione - la pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV n. 2005 del 4 aprile 2012 sulla legittimità del differimento al termine delle operazioni concorsuali. L'amministrazione deduce, altresì, che la scrivente Commissione si sia conformata a tale orientamento, ritenendo legittimo il differimento de quo, in una propria precedente decisione del 24 luglio 2012.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere agli atti del concorso al quale il medesimo ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale stessa ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti.

Circa il differimento all'accesso, operato dall'amministrazione resistente, la Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento - osserva che il differimento appare legittimo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Il richiamo operato dall'amministrazione resistente ad una pronuncia della scrivente Commissione resa nel plenum del 24 luglio 2012 non appare determinante in quanto nelle successive pronunce aventi lo stesso oggetto la Commissione statuiva che: *“pur non ignorando il recente orientamento del Consiglio di Stato (Sentenza 04-04-2012, n. 2005), ritiene che il provvedimento di sostanziale differimento opposto da parte resistente, sia illegittimo in quanto (...) nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, la quale non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale dà luogo a due distinti subprocedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati. Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che alla data di presentazione del ricorso la correzione delle prove scritte risulta ultimata e che altrimenti si priverebbe la ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva”*.

Tale orientamento, come già evidenziato, è divenuto quello costante della scrivente Commissione dal quale, la medesima, non ritiene di doversi discostare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)

5.45 ACCESSO A DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DELL'ACCEDENTE — ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO
MOTIVATO SUL FATTO CHE, ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA D'ACCESSO, IL RELATIVO PROCEDIMENTO NON FOSSE ANCORA STATO AVVIATO - POSSIBILITÀ DI TALE CIRCOSTANZA DI DETERMINARE UN MERO DIFFERIMENTO E NON IL RIGETTO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
FATTO

Il sig., maggiore dei Carabinieri, in data 17 luglio 2017 ha presentato in via gerarchica al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, un'istanza d'accesso rivolta al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ed avente ad oggetto documentazione relativa alla rideterminazione della propria anzianità.

Con la predetta istanza, trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 agosto 2017, l'accedente chiedeva, in particolare, la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione inerente e propedeutica alla rideterminazione della propria anzianità - in relazione alla posizione di ufficiale nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.

L'istante motivava la richiesta de qua con la finalità di tutela della propria sfera di interessi, in relazione all'applicazione concreta delle nuove norme sull'avanzamento – delle quali prospettava una non corretta interpretazione - anche nella prospettiva dell'eventuale proposizione di azioni amministrative e/o giurisdizionali in tal senso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale testualmente riporta che le istanze presentate *“non hanno avuto seguito in quanto: - la genericità della richiesta di “accesso a tutti gli atti inerenti, propedeutici, ivi compresi quelli del carteggio, alla rideterminazione della propria anzianità ...” non ha consentito di individuare gli atti di cui si chiedeva l'ostensione; - all'atto dell'istanza di accesso i procedimenti amministrativi sottesi al menzionato provvedimento di rideterminazione non erano stati ancora avviati.*

L'amministrazione precisa altresì che *“ove gli Ufficiali, in indirizzo per conoscenza, intendessero riproporre istanza precisando gli atti cui si intende esercitare l'accesso, sarà cura di questo Ufficio avviare le azioni necessarie atte a soddisfare l'istanza medesima, nei termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Tutto ciò premesso l'amministrazione ritiene che il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, diretto a far valutare "la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione", è da ritenersi infondato in quanto il contenuto del provvedimento adottato è stato trasmesso per la successiva diffusione sin dal 24 agosto 2017.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti che direttamente ineriscono alla sua sfera giuridica soggettiva.

L'istante vanta, inoltre, un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di avanzamento per anzianità.

L'amministrazione adita dovrà pertanto rendere accessibile tutta la documentazione oggetto d'istanza.

Quanto al contenuto del provvedimento di rigetto la Commissione osserva, in primo luogo, che appare priva di pregio la doglianza dell'amministrazione adita, avanzata in sede di memoria, sull'indeterminatezza della documentazione richiesta facendo l'istanza riferimento a tutti gli atti contenuti nel fascicolo dell'istante della pratica di rideterminazione dell'anzianità. Non appare, pertanto, necessaria alcuna ulteriore specificazione ai fini della individuazione dell'oggetto dell'istanza.

In secondo luogo non appare condivisibile il rilievo che, all'atto di presentazione dell'istanza, il relativo procedimento non fosse ancora stato avviato: tale circostanza avrebbe dovuto determinare un mero differimento e non già il rigetto, sia pur tacito, dell'istanza de qua. La pratica di accesso, poi, avrebbe dovuto essere evasa appena instauratosi il relativo procedimento.

Da ultimo, non appare comprensibile la richiesta di rigetto del ricorso, avanzata dall'amministrazione, sull'assunto che "il contenuto del provvedimento adottato è stato trasmesso per la successiva diffusione sin dal 24 agosto 2017". Si rileva, infatti, che l'istanza d'accesso aveva ad oggetto tutta la documentazione relativa alla rideterminazione dell'anzianità e qualora questa non sia stata ancora resa integralmente accessibile, l'amministrazione resistente dovrà provvedere in tal senso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento a tutta la documentazione che non sia ancora stata ostesa dall'amministrazione, e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)

5.46 RICHIESTA DI ACCESSO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE — IL DIRITTO AD ACCEDERE DEL SINDACATO, AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 PRESCINDE DALLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLO STESSO, PONENDOSI COME “ALTRO” RISPETTO AI DIRITTI DI INFORMAZIONE PREVENTIVA, PARTECIPAZIONE E VERIFICA, REGOLATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE - NECESSITÀ DI GARANTIRE IL BILANCIAMENTO TRA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ED IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI UNA MOLE TROPPO ELEVATA DI DOCUMENTI

Ricorrente: Sindacato Polizia

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale del Sindacato Polizia ... , ha presentato due istanze di accesso rivolte al Questore di chiedendo l’ostensione di tutta la documentazione inerente lo straordinario emergente, cambi turno, presenze esterne, reperibilità, ore di servizio notturno effettuati presso il Commissariato di ... e tutta la documentazione inerente lo straordinario emergente dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di ... , dal mese di gennaio al mese di agosto c.a.. Motivava l’istanza con la necessità di accertare e verificare l’equità e l’imparzialità della distribuzione dei carichi di lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso dell’istituto dello straordinario “emergente”. L’amministrazione adita, con due provvedimenti dell’8 settembre 2017, rigettava le istanze presentate ritenendole entrambe preordinate ad operare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.

Avverso tali provvedimenti di rigetto il sig. ... ha adito, nei termini, la Commissione con due distinti ricorsi affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ribadisce che la richiesta, per la mole della documentazione richiesta e per l’ampio periodo temporale di riferimento, appare volta ad operare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione adita.

Inoltre la Questura di eccepisce che il Sindacato ricorrente non apparterebbe alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e che solo a queste ultime, firmatarie dei CCNL, competono i diritti di informazione preventiva, di partecipazione e verifica

secondo le normative di riferimento DPR 254/1999, DPR 164/2002 e Accordo Nazionale Quadro per le forze di Polizia ad Ordinamento civile.

DIRITTO

La Commissione, disposta in via preliminare la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva che per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale e finalizzati alla salvaguardia di uno degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro quale l'orario di lavoro applicato anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali.

In merito alle deduzioni offerte dalla Questura di, la quale eccepisce che solo i sindacati maggiormente rappresentativi sarebbero titolari dei diritti di informazione preventiva e dei diritti di partecipazione e verifica, la Commissione osserva quanto segue.

Nel caso che ci occupa l'accesso è stato richiesto ai sensi della legge 241/90 e la valutazione del diritto ad accedere, da parte della Commissione, prescinde dalla rappresentatività del sindacato poiché tale diritto si pone come "altro" rispetto ai diritti di informazione preventiva, partecipazione e verifica regolati dalla normativa di settore, in ordine alla quale la Commissione sarebbe incompetente a deliberare.

Tutto ciò premesso la Commissione, però, condivide la considerazione che la documentazione richiesta appare molto numerosa, riferendosi ad un arco temporale di circa otto mesi. A tal riguardo sarebbe legittima una richiesta, rivolta dall'amministrazione adita al sindacato accedente, di voler meglio specificare l'oggetto della richiesta, limitandolo. Le verifiche cui l'accesso appare preordinato potrebbero essere svolte "a campione" o limitate ad un arco temporale inferiore così da garantire il bilanciamento tra l'esercizio del diritto di accesso ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 ottobre settembre 2017)

**5.47 ACCESSO AD ATTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RELATIVO
ALL'ACCEDENTE - ACCESSO PER FINALITÀ DIFENSIVE EX ART. 24 COMMA 7
LEGGE 241/90**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., maresciallo capo in forza presso il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di, ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro un'istanza, datata 7 settembre 2017, richiedendo di accedere agli atti connessi alla informativa recante prot. del 2015, indirizzata al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di

In particolare l'istante chiedeva di *"poter esercitare l'accesso con estrazione di copia semplice di tutti gli atti anche endoprocedimentali, presupposti, conseguenti o comunque connessi alla lettera "riservata" ut supra, recante prot. del 30/06/2015 (...) da cui evincere*

- *"omissis.....clima non pienamente collaborativo con la Direzione e con altri responsabili dell'Ufficio, nonché con alcuni ispettori";*
- *"omissis... si registra un clima di incompatibilità ambientale sul territorio da parte della scrivente in merito all'attività del nello specifico si ricevono segnali in tal senso da parte di autorevoli importanti Autorità istituzionali, quali il Procuratore Capo di, il Prefetto ed altri".*

Riferisce il ricorrente che tale informativa si collega al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale decretato dal Capo di Stato Maggiore nei confronti del sig. ed è stata acquisita nel procedimento penale R.G.N. /..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, a suo carico, oggi concluso con l'archiviazione. Precisa inoltre il sig. che è tuttora pendente il ricorso di cui al registro generale del 2016, promosso dall'istante in data 26/02/2016 avverso la determinazione Prot. N° /.....-..... datata 03/02/2016 con la quale è stato disposto il trasferimento d'autorità.

L'amministrazione adita ha rigettato l'istanza, con provvedimento del 27 settembre 2017, sulla considerazione che dalla lettera prot. non è scaturito alcun procedimento amministrativo e non esistono atti endoprocedimentali relativi alla stessa, trattandosi di una mera informativa sull'attività del NIL indirizzata al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di, Deduce inoltre l'amministrazione che la richiesta in oggetto riguarda informazioni atti e documenti che attengono anche a soggetti terzi controinteressati e pertanto l'accesso non può essere consentito.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ribadisce integralmente le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dal sig. meritevole di essere accolto vantando, il ricorrente, il pieno diritto ad accedere alla documentazione a sé relativa. Poiché è stato attivato un procedimento disciplinare a carico del medesimo conclusosi con la decretazione di un trasferimento d'autorità ed è stato, altresì, instaurato un procedimento penale a suo carico — conclusosi con archiviazione — il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto. La informativa de qua è refluita nel procedimento penale sopra menzionato ed appare pertanto pertinente alla posizione individuale del ricorrente.

Inoltre essendo stato presentato dal sig. un ricorso avverso la determinazione con la quale è stato disposto il trasferimento d'autorità, l'accesso deve essere consentito anche ex art. 24 comma 7 legge 241/90, per una finalità difensiva.

Appare priva di pregio l'argomentazione dell'amministrazione adita che deduce la non esistenza di "atti endoprocedimentali" rispetto al documento prot., sulla considerazione che si tratti di una mera informativa e che dalla stessa non sarebbe scaturito alcun provvedimento nei confronti del sig.

L'informativa stessa infatti si inserisce, secondo la ricostruzione offerta, nell'intero procedimento disciplinare e in quello relativo al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale e, si evidenzia, il ricorrente chiede di accedere agli atti "presupposti, conseguenti o comunque connessi" al documento de quo.

Parimenti la deduzione che i documenti richiesti si colleghino anche alla posizione giuridica di soggetti terzi controinteressati non giustifica il diniego d'accesso: l'amministrazione, in simili ipotesi, lungi dal rigettare la richiesta ricevuta, deve procedere alla notifica dell'istanza ai controinteressati i quali possono presentare eventuali motivati opposizioni. Poiché, inoltre, il ricorrente chiede documenti specificamente riferiti alla propria posizione personale questi possono essere ostesi con la modalità protettiva dell'oscuramento dei dati sensibili dei terzi controinteressati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)

5.48 ACCESSO A DOCUMENTI AFFERENTI AL PROCEDIMENTO RELATIVO AL CONCORSO PER SOLI PER MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE BIENNALE DI 2° LIVELLO IN MEDICINA ESTETICA E TERAPIA CUI L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO — ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE — APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, DI CUI AGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 A TUTTI I SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO, COMPRESSE LE UNIVERSITÀ, IN QUANTO ENTI PUBBLICI AUTONOMI NON TERRITORIALI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di Camerino

FATTO

Il ricorrente, il 25.9.2017, presentava all'Ufficio di Protocollo della Università di Camerino richiesta di visione ed eventualmente estrazione di copia della seguente documentazione:

1. valutazione dei propri titoli messi a concorso;
2. curriculum e valutazione dei titoli messi a concorso da tutti i partecipanti;
3. giudizio adeguatamente motivato sui curriculum e delle valutazioni dei titoli di cui ai punti 1 e 2.

La richiesta, afferente al procedimento relativo al concorso per soli titoli “Master Universitario Internazionale Biennale di 2° Livello in Medicina Estetica e Terapia V Edizione Classe di Atene” indetto nell'anno 2015 cui aveva partecipato l'istante, era volta ad accertare secondo quali criteri egli aveva riportato un punteggio superiore (punti 24) rispetto a quello ottenuto per lo stesso Master nell'anno 2017 (punti 21) in cui, peraltro, aveva indicato ulteriori pubblicazioni.

Il 24.10.2017 l'Amministrazione comunicava allo stralcio dei verbali contenenti, rispettivamente, i criteri posti a fondamento dell'attribuzione dei punteggi e la valutazione comparativa dei titoli.

Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta che l'Università, nell'aver prodotto lo stralcio di alcuni documenti, peraltro con la presenza di omissis e senza la possibilità di farne copia, non aveva, implicitamente, concesso l'accesso richiesto.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, in cui tra l'altro è stata eccepita l'incompetenza della Commissione a decidere il ricorso, in quanto l'Università è un ente dotato di autonomia statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Carta Costituzionale, non trattandosi di un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22, lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e che l'Università degli Studi di Camerino è come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10700 del 10 maggio 2006 - in relazione a tutti gli Atenei - un “ente pubblico autonomo” non territoriale.

Pertanto, alla luce delle suindicate disposizioni normative della L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a decidere sull'istanza di riesame.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, senza stralci ed omissis.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere copia delle schede di valutazione e dei curriculum degli altri partecipanti, posto che i concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)